



COMUNE DI ROSIGNANO MARITTIMO

Provincia di Livorno

ORDINANZA N. 281 DEL 13/05/2025 ADOTTATA DAL SINDACO

**OGGETTO: REVOCA ORDINANZA DI INTERDIZIONE TEMPORANEA
DELLA BALNEAZIONE DI VARIE AREE DI BALNEAZIONE.**

PROPONENTE: U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI
U.O. AMBIENTE, IGIENE URBANA E TUTELA ANIMALI

Il Sindaco

Vista l'Ordinanza Sindacale n° 272 del 09/05/2025 con la quale è stata interdetta temporaneamente la balneazione nelle seguenti aree:

- **PUNGENTI – codice identificativo n. IT009049017010,**
- **SPIAGGE BIANCHE NORD – codice identificativo n. IT009049017022,**
- **SPIAGGE BIANCHE SUD – codice identificativo n. IT009049017023,**
- **FIUME FINE – codice identificativo n. IT009049017012,** da inizio area fino a 200 mt a sud della foce del fiume fine (LAT.1616733 - LON.4803068 EPSG 3003)
- **MARINA DI VADA – codice identificativo n. IT009049017014** da inizio area fino al confine con il bagno La Barcaccina (coordinate LAT.1617575 - LON.4800916 EPSG 3003)
- **VADA MAZZANTA – codice identificativo n. 009049017A015** per 100 mt a nord e 100 me a sud del Fosso del Molino (coordinate da LAT.1618119 - LON.4798107 al punto LAT. 1618221 - LOG. 4797927 EPSG 3003)

Preso atto che in data 12/05/2025, A.R.P.A.T. – Dipartimento Provinciale di Livorno ha effettuato i prelievi nei tratti interessati dall'ordinanza sopra menzionata;

Rilevato che in data odierna è pervenuta da parte di A.R.P.A.T. la comunicazione, relativa agli esiti del prelievo suppletivo effettuato, i quali evidenziano l'idoneità dei campioni rispetto ai limiti previsti per la balneazione del tratto di litorale sopra menzionato;

Preso atto, pertanto, come comunicato da A.R.P.A.T. che le aree di balneazione suddette, sono da considerarsi nuovamente idonee alla balneazione, ai sensi del D.M. 30 marzo 2010 art. 2 comma 4 lettera b.;

Visto il D.Lgs. 116/2008, art. 10, nonché il Decreto di attuazione del 30/03/2010 del Ministero della Salute;

Visto il decreto n. 1725/2020 della Regione Toscana, Direzione Energia e Ambiente - Settore Tutela della Natura e del Mare, con il quale si approvano, tra l'altro, le disposizioni specifiche per ARPAT, Comuni, Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato e Consorzi di Bonifica per l'anno 2020;

Visto, per quanto concerne la competenza all'adozione del presente provvedimento, l'art. 50, comma 5 del D.Lgs. n° 267/2000 s.m.i.

REVOCA

Il divieto di balneazione nelle seguenti aree:

- **PUNGENTI – codice identificativo n. IT009049017010,**
- **SPIAGGE BIANCHE NORD – codice identificativo n. IT009049017022,**
- **SPIAGGE BIANCHE SUD – codice identificativo n. IT009049017023,**
- **FIUME FINE – codice identificativo n. IT009049017012,** da inizio area fino a 200 mt a sud della foce del fiume fine (LAT.1616733 - LON.4803068 EPSG 3003)
- **MARINA DI VADA – codice identificativo n. IT009049017014** da inizio area fino al confine con il bagno La Barcaccina (coordinate LAT.1617575 - LON.4800916 EPSG 3003),
- **VADA MAZZANTA – codice identificativo n. 009049017A015** per 100 mt a nord e 100 me a sud del Fosso del Molino (coordinate da LAT.1618119 - LON.4798107 al punto LAT. 1618221 - LOG. 4797927 EPSG 3003)

DISPONE

Che alla presente ordinanza venga data idonea diffusione.

Che copia della presente ordinanza venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza alla Direzione Marittima di Livorno – Guardia Costiera, al Comando di Polizia Municipale, al Dipartimento provinciale di ARPAT di Livorno, alla Regione Toscana, al Ministero della Salute ed all'Azienda USL Toscana Nord Ovest.

INFORMA

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale.

Che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Rosignano Marittimo, dove rimarrà affisso per 15 giorni.

Il Sindaco
CLAUDIO MARABOTTI / ArubaPEC S.p.A.